



**TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SCAMVIO DI NOTE DEL 31/01/2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. [REDACTED] DELL'ANNO 2023**

Il Giudice,

rilevato che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

letti gli atti di causa;

verificata la tempestività dell'opposizione (decreto ingiuntivo notificato il 4.4.2013 e notifica dell'opposizione eseguita il 15.5.2023), nonché la tempestività della costituzione in giudizio dell'opponente, avvenuta in data 15.5.2023;

rilevato che parte opposta ha chiesto concedersi l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del d.i. [REDACTED] del 23.3.2023, con cui è stato ingiunto a parte opponente di pagare in suo favore la somma di € 40.746,81, oltre interessi e spese di lite, a titolo di residuo insoluto del contratto di finanziamento n. [REDACTED];

considerato che l'opponente si è opposto al decreto ingiuntivo deducendo: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della cessione del credito; la carenza probatoria relativa al credito vantato, deducendo che il contratto in atti è quello stipulato in data 24.08.2009, e reca il numero: [REDACTED] mentre la documentazione allegata fa riferimento a due diversi numeri di finanziamento [REDACTED] e [REDACTED], nonché il mancato deposito degli estratti conto; l'assenza della prova dell'erogazione del credito finanziato; l'illegittima applicazione di interessi usurari; l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine; l'omessa sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca;

considerato che l'opposizione avanzata non risulta fondata su prova scritta né su motivi che è verosimile ritenere verranno accolti all'esito del giudizio, atteso che:

- allo stato è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto obbligatorio), dovendo l'opposta provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto con il solo onere aggiuntivo, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, di provare anche l'inclusione del credito azionato nell'alveo del blocco di crediti acquistato tramite l'operazione di cartolarizzazione (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023), con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante deposito in atti di documenti che comprovino l'acquisto dello specifico credito, tra i quali rileva, *in primis*, la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, che già consente, di provare, in assonanza con ulteriori elementi convergenti (es. stato di sofferenza del credito al momento della cessione, tempo della conclusione del contratto, categoria di contratto) l'inclusione del credito nelle categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. civ. n. 21821 del 2023, in motivazione; Cass. civ. n. 4277 del 2023; Cass. civ. n. 31188 del 2017), nonché ulteriori elementi a maggiore supporto, quali il contratto di cessione, l'allegato elenco dei crediti ceduti, ma anche le attestazioni da parte del cedente e qualsiasi ulteriore elemento dal quale possa dedursi la titolarità del diritto e dovendosi comunque escludere che il deposito del contratto di cessione sia necessario, non essendo previsto per esso nessuna forma scritta, né *ad*



probationem, né ad substantiam; nel caso in esame, parte opposta ha provato l'inclusione del credito nelle categorie dei rapporti ceduti in blocco, producendo copia del contratto di cessione relativo al credito per cui è causa, unitamente alla missiva di comunicazione della cessione ritualmente notificata in data [REDACTED] e alla Gazzetta Ufficiale attestante la cessione del credito da [REDACTED] a [REDACTED];

- nell'ambito dei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta altresì depositato nel caso in esame; sicché l'opposta ha efficacemente provato il suo credito depositando in atti il contratto di finanziamento n. [REDACTED];

- la decadenza dal beneficio del termine non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale (Cass. civ. 24330/2011);

- l'omessa sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca non è causa di nullità dello stesso (Cass. civ. Sez. Un. n. 898/2018);

- l'omessa erogazione del credito finanziato è smentita *ex actiis*, avendo l'opponente pagato alcune rate del finanziamento ed avendo quindi riconosciuto l'erogazione dello stesso;

- del tutto generica è infine la contestazione relativa all'importo del credito, per applicazione di interessi usurari, non avendo l'opponente indicato né il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né tantomeno il disavanzo tra i due valori (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020);

letto l'art. 648 c.p.c.,

CONCEDE

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 547/2023;

letto l'art. 5 d.lgs. 28/2010,

ASSEGNA A PARTE OPPOSTA

termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione, con l'avvertimento che dalla scadenza di termine inizierà a decorrere la durata massima del procedimento di mediazione, pari a tre mesi e non soggetta a sospensione feriale (art. 6 d.lgs 28/2010);

letto l'art. 5 d.lgs. 28/2010,

FISSA

per l'eventuale prosecuzione del giudizio e per la verifica dell'espletamento del tentativo di mediazione l'udienza del **24/09/2024**, sostituendola, sin d'ora, con il deposito di **note scritte**, con l'invito a depositarle almeno **5 giorni prima** dell'udienza per consentire alla cancelleria di lavorarle ed al giudice di provvedere il giorno dell'udienza, senza incorrere in eventuali errori dovuti alla mancanza di visibilità delle note scritte e comunque non oltre **le ore 8.00 del giorno di udienza**;



MANDA ALLA CANCELLERIA

Per la provvisoria esecuzione al d.i. n. [REDACTED];
Per il rinvio all'udienza del 24/09/2024
Per la comunicazione alle parti
Per gli ulteriori adempimenti di rito.

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Cice

